



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Ufficio esecuzioni immobiliari



Visto l'art. 490 co. 1 c.p.c.;

visto l'art. 161 ter disp. att. c.p.c.;

visto l'art. 23 co. 2 D.L. 27 giugno 2015, n. 83 conv. con mod. in L. 6 agosto 2015, n. 132, in virtù del quale le disposizioni di cui all'art. 490 co. 1 c.p.c. ed all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. si applicano a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp. att. c.p.c.;

ritenuto che le innanzi indicate norme impongono, con decorrenza dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp. att. c.p.c., la pubblicazione degli avvisi di vendita nell'area pubblica denominata "portale delle vendite telematiche" in luogo dell'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo;

rilevato che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.16 del 20-01-2018 sono state pubblicate le specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater disp. att. c.p.c. e che, pertanto, a decorrere dal giorno 19 febbraio 2018 dovrà procedersi alla pubblicazione degli avvisi di vendita, in conformità delle specifiche tecniche che il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nell'area pubblica denominata "portale delle vendite telematiche" in luogo dell'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo; ritenuto pertanto doversi adottare il presente provvedimento, al fine di consentire ai professionisti delegati alle operazioni di vendita di operare conformemente alle nuove modalità di pubblicazione previste dalla legge;

rilevato che il pagamento del contributo per la pubblicazione, a mente dell'art. 18 bis d.p.r. 115/2002 - inserito dall'art. 15, comma 1, D.L. n. 83/2015, conv. L. n. 132/2015 -, dovrà essere effettuato con le modalità indicate all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, ritenuto che il pagamento del contributo per la pubblicazione va effettuato a mezzo di apposito conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice;

ritenuto quindi doversi innanzitutto disporre la conversione di tutti i libretti di deposito aperti ed intestati alle procedure esecutive in conti correnti bancari, da aprirsi nelle filiali degli istituti di credito che offrono le condizioni più vantaggiose, da individuarsi a cura del professionista delegato, tra gli istituti da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti aderenti all'infrastruttura "PagoPA";

ritenuto che, ove il libretto non sia stato aperto, il professionista delegato dovrà provvedere all'apertura di conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso le filiali degli istituti di credito che offrono le condizioni più vantaggiose, da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti iscritti da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti aderenti all'infrastruttura "PagoPA";

ritenuto opportuno, al fine di assicurare la speditezza delle operazioni di dismissione del bene, che venga versato sui detti conti correnti l'importo di € 1.000,00, a titolo di fondo spese, da porsi a carico del creditore procedente, ove tale importo non fosse già presente sul conto, da utilizzarsi

unicamente per il pagamento del contributo di pubblicazione per la pubblicità da effettuarsi sul portale, mentre le ulteriori spese di pubblicità verranno sostenute direttamente dal creditore procedente ai sensi dell'art. 95 c.p.c.;

rilevato che, quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito;

rilevato, inoltre, che la pubblicazione sul portale deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, le quali prevedono che la pubblicazione sui siti individuati dal Giudice sia eseguita prelevando dal portale i dati della vendita;

ritenuto pertanto che appare opportuno, al fine di garantire la maggiore efficienza della procedura, affidare l'adempimento al medesimo soggetto che assicura la pubblicazione dell'avviso di vendita sui siti internet, giusta convenzione stipulata con questo Tribunale;

ritenuto, quindi, doversi disporre che la pubblicità sul portale sia eseguita da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.;

P.T.M.

- dispone che, a decorrere dal 19 febbraio 2018, si proceda alla pubblicazione degli avvisi di vendita nell'area pubblica denominata "portale delle vendite telematiche" in luogo dell'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
- dispone l'estinzione ovvero la conversione di tutti i libretti di deposito intestati alla procedura, ai quali dovrà sostituirsi un conto corrente bancario da aprirsi nella filiale degli istituti di credito che offrono le condizioni più vantaggiose, da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti aderenti all'infrastruttura "PagoPA";
- dispone che, nelle procedure esecutive in cui non sia stato aperto libretto di deposito nominativo, il professionista delegato provveda all'apertura di un conto corrente bancario nella filiale degli istituti di credito che offrono le condizioni più vantaggiose, da individuarsi a cura del medesimo professionista delegato tra gli istituti aderenti all'infrastruttura "PagoPA";
- pone a carico del creditore procedente la somma di €1.000,00, ovvero la somma necessaria per integrare il fondo sino alla concorrenza di €1.000,00, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, salvi i casi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato;
- avverte il creditore procedente che, in caso di mancato adempimento al superiore onere, la procedura sarà dichiarata estinta, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;
- autorizza il professionista delegato ad effettuare, a mezzo del detto conto corrente bancario, anche tramite *home banking*, i pagamenti necessari per la pubblicazione degli avvisi sul portale delle vendite pubbliche;
- dispone che le spese per gli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dall'ordinanza di vendita siano sostenute direttamente dal creditore procedente ai sensi dell'art. 95 c.p.c., onerando il delegato di vigilare sul corretto adempimento dei detti oneri, segnalando al giudice qualsivoglia omissione o ritardo;

- dispone che la pubblicazione sul portale sia eseguita dal medesimo soggetto che assicura la pubblicazione dell'avviso di vendita sui siti internet (Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.);
- dispone che il presente provvedimento sia inserito in tutti i fascicoli in cui è stata emessa l'ordinanza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti ed ai professionisti delegati dei procedimenti in cui è stata emessa l'ordinanza di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c..

Caltanissetta, 14/2/2018

Il G.E.

dott.ssa Rossella Vittorini


ASTE GIUDIZIARIE.it

Il G.E.

dott.ssa Nadia Marina La Rand


ASTE GIUDIZIARIE.it

Deposito il 15.2.18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Vincenza Marchesano

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it